



PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Aggiornamento n. 01: “Attività di autocostruzione”



*Realizzazione di fabbricato per abitazioni in cohousing
Via degli Stradelli Guelfi, 68 - Bologna.*

Data: 29/04/2019

Commessa N.: 018042

Indirizzo del cantiere: Via degli Stradelli Guelfi, 68 - Bologna

Committente: “G.d.F. - Giardino dei Folli società cooperativa edilizia a proprietà divisa” - Via Lombardia, 14/6 - 40139 Bologna

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori:

Ing. Giorgio Fiocchi - Via Castiglia, 7/b - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)



Giorgio Fiocchi

INDICE

Parte A

1.	Introduzione.....	2
2.	Inquadramento.....	2
3.	Attività di autocostruzione all'interno degli alloggi	2
3.1	Descrizione sintetica dell'opera da realizzare	2
3.2	Modalità operative.....	2

1. Introduzione

Il presente documento costituisce un aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo alla realizzazione di fabbricato per abitazioni in cohousing in via degli Stradelli Guelfi, 68 – Bologna, redatto dal CSP, Arch. Luca Rigoni.

L'aggiornamento è relativo alle procedure da adottare per regolamentare l'ingresso e la permanenza in cantiere di entità non professionali* (soci della cooperativa di cohousing denominata Giardino dei Folli soc. coop.) che hanno manifestato l'intenzione di eseguire personalmente alcuni lavori di finitura all'interno degli alloggi di cui diverranno proprietari al termine dei lavori.

* entità non professionali: si intende qualsiasi persona che non eserciti un'attività professionale inerente il settore delle costruzioni quali, ad esempio, elettricista, idraulico, falegname, pavimentatore, ecc.

2. Inquadramento

I lavori in "autocostruzione", cioè i lavori effettuati direttamente dai soggetti prima definiti "entità non professionali", non sono normati in quanto trattasi di attività non equiparabili a servizi di "volontariato" che è generalmente svolta "per conto di terzi".

L'attività di autocostruzione non potrà essere di tipo subordinato e dovrà essere svolta esclusivamente in modo totalmente indipendente, **purché non vi sia alcun tipo di interferenza con entità professionali** (imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere).

Gli addetti alle lavorazioni, in quanto entità non professionali, non saranno soggetti ad alcun tipo di obbligo formativo e sanitario (non dovranno essere sottoposti a visita medica).

Il CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) non sarà responsabile per le attività di "autocostruzione" in quanto non soggette al D.Lgs. 81/08 ma verificherà l'attuazione delle modalità operative indicate al successivo p.to 3.2.

3. Attività di autocostruzione all'interno degli alloggi

3.1 Descrizione sintetica dell'opera da realizzare

Le attività di autocostruzione consisteranno prevalentemente in:

- stuccature;
- tinteggiature;
- montaggio di porte interne;
- finiture dell'impianto elettrico (ad es., il montaggio delle placche sulla scatola porta-frutti).

All'esterno, potrebbe essere effettuata la posa dell'ala gocciolante per l'irrigazione dei giardini.

3.2 Modalità operative

Le attività dovranno esser svolte in luoghi ben identificati; non ci dovranno essere interferenze spaziali o

temporali con nessuna entità professionale nell'ambito lavorativo e lungo i percorsi carrabili e pedonali per raggiungere gli ambiti stessi.

Pertanto, prima dell'ingresso in cantiere dei soggetti su indicati, occorrerà:

1. identificare l'ambito lavorativo (ad es., un ben definito alloggio), in termini di spazi occupati e di lavorazioni da effettuare;
2. definire i percorsi carrabili e pedonali da utilizzare per raggiungere l'ambito di lavoro;
3. definire i tempi necessari per svolgere le lavorazioni e gli orari di lavoro;
4. effettuare una riunione di coordinamento tra i soggetti non professionali e le imprese esecutrici/lavoratori autonomi presenti in cantiere, che evidenzia le modalità operative qui indicate.

All'interno del cantiere, gli addetti "non professionali" dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. non potranno lavorare con/per le imprese esecutrici presenti in cantiere;
2. dovranno indossare i DPI necessari (casco, scarpe antinfortunistiche, ecc.);
3. non potranno utilizzare in modo promiscuo con le imprese esecutrici/lavoratori autonomi presenti in cantiere, macchine, utensili e attrezzature; gli addetti "non professionali" dovranno dotarsi di proprie macchine, attrezzature, ecc.; potranno utilizzare le stesse solo con contratto di comodato d'uso;
4. non potranno utilizzare cavi, prese, spine, apparecchi ed attrezzature elettriche deteriorati e non a norma;
5. dovranno servirsi dei camminamenti allestiti e segnalati a cura dell'impresa affidataria; tali percorsi dovranno essere realizzati evitando interferenze con i percorsi e le attività delle imprese esecutrici presenti in cantiere; le vie di transito pedonali dovranno essere tenute sgombre da materiali e rifiuti;
6. dovranno provvedere al corretto stoccaggio, nonché allo smaltimento dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dalla loro attività; parimenti, dovranno tenere in perfetto ordine e pulizia gli ambiti di lavoro assegnati ed i percorsi appositamente predisposti;
7. non dovranno accendere fuochi per bruciare materiali di qualunque tipo (neanche carta o legname);
8. sarà vietato fumare all'interno del cantiere (i fumatori dovranno recarsi all'esterno e i mozziconi di sigaretta dovranno essere spenti in appositi posacenere);
9. non potranno installare/utilizzare attrezzature complesse per le quali non abbiano effettuato una specifica abilitazione (piattaforme elevabili, gru a torre, macchina movimento terra, pompe per il calcestruzzo ecc.) di cui all'Accordo Stato-Regioni sulla formazione, siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 n. 60.
10. non potranno montare/smontare ponteggi;
11. non potranno installare e certificare impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di protezione antincendio ed elettronici in generale ai sensi del D.M. 37/2008.